





## AVVERTENZE

- + Ove i recapiti indicati sul presente modulo differiscano da quelli presenti nel data base del Fondo, si provvederà ad un loro aggiornamento. **Se per effetto di una precedente scelta risultasse, nella banca dati del Fondo, opzionata la modalità di trasmissione della documentazione a mezzo posta mentre nel presente modulo venisse riportato un indirizzo e-mail, tale indicazione determinerà una variazione sulla modalità di comunicazione a mezzo posta elettronica.**
- + **Qualora per i contributi versati al Fondo** (non rientrando in tale calcolo le quote di TFR) **non si sia fruito della deduzione** – perché, ad esempio, eccedenti nell'anno l'ammontare massimo di deducibilità di Euro 5.164,57 – **l'aderente deve comunicare al Fondo stesso l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale comunicazione è molto importante perché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione quando si richiederà la liquidazione di una prestazione al fondo pensione.** La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.  
Per completezza, si ricorda che sono deducibili fiscalmente i contributi versati al Fondo:
  1. dall'aderente e dal datore di lavoro, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sia volontari (cioè fissati in percentuale maggiore rispetto alla percentuale minima indicata dal contratto di lavoro);
  2. volontariamente dall'aderente, tramite bonifico o F24;
  3. nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (ad esempio, figlio, coniuge ecc.). In tal caso la deduzione spetta all'aderente che ha effettuato il versamento, qualora non vi sia capienza del reddito da parte dei soggetti fiscalmente a carico.
- + **Si suggerisce di prendere visione del Documento sul regime fiscale**, disponibile nella sezione "Documentazione" del sito internet [www.laborfonds.it](http://www.laborfonds.it), per verificare la presenza di eventuali ulteriori vantaggi fiscali derivanti:
  1. dallo status di lavoratore di prima occupazione (a partire dal 1° gennaio 2007);
  2. dal reintegro delle anticipazioni precedentemente richieste al Fondo, mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità fiscale.